

# IL FORO PADANO

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA E DI DOTTRINA

Già "La Giurisprudenza" anno 146

ISSN: 0015-7856

## DIREZIONE

MARIO FRANZOSI · MAURO RUBINO-SAMMARTANO  
EDOARDO GARBAGNATI · MANLIO SARGENTI · ENZIO CORTESE RIVA PALAZZI

## COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

BALLARINO prof. TITO · VON BAR prof. CHRISTIAN (Germania)  
KEGEL prof. GERHARDT (Germania) · LAGARDE prof. PAUL (Francia) · MANN prof. F. A. (Gran Bretagna)

## COMITATO SCIENTIFICO

ALPA prof. GUIDO · BESSONE prof. MARIO · BERNINI avv. prof. GIORGIO · BERRI pres. sez. corte cass. MARIO  
BISCOTTINI avv. prof. GIUSEPPE · CANSACCHI avv. prof. GIORGIO  
FRIGNANI avv. prof. ALDO · GIANNATTASIO pres. sez. cass. CARLO · LIBONATI prof. BERARDINO  
MONACO prof. RICCARDO · MOSCATI prof. ENRICO · PAJARDI prof. PIERO · PESCATORE prof. GABRIELE  
PESCATORE prof. PIERRE · PRATIS cons. corte cass. CARLO MARIA  
PURCARO pres. sez. Trib. Milano DARIO · RIBOLZI avv. prof. CESARE · STENDARDI avv. prof. GIAN GALEAZZO  
TESAURO prof. GIUSEPPE · UBERTAZZI avv. prof. GIOVANNI MARIA · ZICCARDI avv. prof. FABIO

## REDAZIONE DI BOLOGNA

ANDREA BUCCI · FEDERICO ALZONA · GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI · SANDRO CORONA

## REDAZIONE DI GENOVA

MASSIMO CURTI · RENATO VIALE · LORENZO CASTELLANA · MARIO RICCOMAGNO · RODOLFO BALLINI  
MARCELLO DELUCCHI · LEOPOLDO GHIGLIOTTI · ANTONIO MAGLIONE

## REDAZIONE DI MILANO

GIOVANNI CASUCCI · GIUSTINO DE SANCTIS · REMO DANОВI · GIAN MARIA FERRARIO  
MARIO FRANZOSI · FLAVIO LAPERTOSA · UMBERTO LOI · ALESSANDRO MUNARI  
VINCENZO ANTONIO POSO · DARIO PURCARO · DINO RINOLDI  
MAURO RUBINO-SAMMARTANO · RUGGERO RUBINO-SAMMARTANO · FRANCESCO SANTI  
MARCO S. SPOLIDORO · LUISA ZANFRAMUNDO · MASSIMO ZANOLETTI

## REDAZIONE DI PADOVA

TITO BALLARINO · FRANCESCO ABATE · BRUNO BAREL · STEFANO DE' MICHELI  
FRANCESCO DI GIOVANNI · MASSIMO FABIANI

## REDAZIONE DI PERUGIA

GOFFREDO ZUDDAS · DANIELA MENICUCCI · MARGHERITA PALMA  
ANTONIO COACCIOLI · MENOTTI PONTINI · LORENZO VALERI

## REDAZIONE DI ROMA

ENRICO MOSCATI · ROMOLO PERSIANI · STEFANO COEN · FABRIZIO COLONNA  
MAURIZIO DE GASPERIS · PAOLO D'OVIDIO · FABRIZIA GARRI · DANIELA GIACOBBE · MASSIMO NUZZO

## REDAZIONE DI TORINO

SILVANA BORELLI · ALDO FRIGNANI · GUIDO CANALE · MAURIZIO DE LA FOREST · PATRIZIA FRANCESCHINA  
PATRIZIA GROSSO · MAURIZIO IRRERA · CESARE MANFREDI · GIACOMO OBERTO · MAURIZIA PICOLLO · DARIO POTO  
MARGHERITA POTO · RICCARDO ROSSOTTO · UMBERTO SCOTTI · ALBERTO TEALDI

## REDAZIONE DI VENEZIA

PAOLA DALLA VALLE · EZIO GUERINONI · GIORGIO LORCET · MARIELLA MELANDRI  
GIANLUCA SICCHERO · ROBERTO SIMONE · ARTURO MANIACI

Direzione: I 20121 MILANO · Via Brera, 5 · Tel. 02/867550  
Redazione: I 20145 MILANO · Via Cassiodoro, 3 · Tel. 02/4819041



FABRIZIO SERRA EDITORE®

PISA · ROMA

so, quindi, l'opportunità in esame dovrà derivare dal rischio dell'uso improprio delle notifiche ai sensi dell'art. 5, di cui si dirà subito, mentre il provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato, essendo chiaramente insufficiente il mero richiamo alla sola opportunità. Il provvedimento non potrà invece assumere natura sanzionatoria accessoria, ad es. in relazione a violazioni disciplinari che nulla abbiano a che vedere con il sistema delle notifiche, perché la legge non prevede tale forma di sanzione, mentre in materia vige il principio di tassatività (12). In altre parole, il difensore che violi regole deontologiche di comportamento, che non siano di tale gravità da giustificare la sanzione della sospensione, non potrà vedersi inibire l'uso del registro, perché mancherebbe il collegamento tra il comportamento e l'inibizione dell'uso del registro che giustifichi tale conseguenza, dovendosi applicare le sole sanzioni disciplinari connesse a quell'illecito. In definitiva sembra quindi davvero difficile individuare un comportamento deontologicamente scorretto (ed ovviamente sanzionabile come tale), che non giustifichi la sospensione dall'attività ma che risulti causa di opportuna sospensione dalla facoltà di notificare atti a mezzo registro. Questo soprattutto tenendo conto del fatto che, sempre dal profilo disciplinare, l'art. 5, oltre a prevedere che il difensore sia considerato, quando notifica, pubblico ufficiale, indica che «il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme». Di conseguenza l'uso scorretto del registro, ad es. perché il difensore sistematicamente ometta di annotare i dati richiesti dalla legge oppure perché non lo faccia preventivamente vidimare, darà luogo ad un procedimento disciplina-

ispirano nel loro complesso le regole di comportamento che caratterizzano la scala dei doveri della funzione esercitata.

(12) Sul tema vedasi, ad es., TAR Veneto, Venezia, Sez. III, 23 marzo 2011 n. 487, per il quale il principio di legalità in materia di sanzioni amministrative, previsto dall'art. 1 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 postula che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. Per il principio di stretta legalità previsto dalla norma, con una formulazione analoga a quella prevista dall'art. 25 Cost. per l'illecito penale (che ha come corollari i principi di riserva di legge, determinatezza, tassatività e divieto di analogia), è da escludere che fonti prive del valore di legge possano introdurre fattispecie di illecito amministrativo in assenza di una legge ordinaria che le autorizzi. Sul principio di tassatività delle sanzioni amministrative vedasi, ad es., Cass. 4 marzo 2011 n. 5245, principio che non va confuso con la diversa questione della tipicità dei comportamenti costituenti illecito disciplinare, che non sussiste in relazione alla deontologia forense (salvo l'obbligo di adeguata motivazione): Cass., Sezz. Unite, 28 settembre 2007 n. 20360; Cass., Sezz. Unite, 7 febbraio 2006 n. 2509; Cass., Sezz. Unite, 13 luglio 2005 n. 14700, ecc.

re e legittimerà, questo sì, la sospensione dall'uso del registro anche se la sanzione disciplinare inflitta non sia la sospensione, probabilmente troppo grave per i casi non estremi. Peraltro le notifiche ugualmente effettuate dall'avvocato renitente, saranno nulle e non insistenti, salvo ovviamente comportare ulteriori ed ancor più gravi conseguenze disciplinari. Va da sé, invece, che la notifica effettuata da un avvocato sospeso è giuridicamente inesistente, perché egli non può svolgere alcuna attività professionale durante il periodo di sospensione (13).

GIANLUCA SICCHIERO

Avvocato in Venezia,

Professore nell'Università Ca' Foscari di Venezia

★★★

**Corte di Cassazione** - Sez. I - 4 aprile 2011 n. 7606 - CARNEVALE *Presidente* - RAGONESI *Estensore* - FALL. TO CODER SOC. COOP. R.L. (Avv. Pietro Abbadessa) - B. A. M. (Avv. Dario Seminara) *E ALTRI*.

**Fallimento - Azione di responsabilità contro gli amministratori - Onere della prova - Limiti.**

*La totale mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non intellegibile, è di per sé giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell'art. 2392 c.c., vertendosi in tema di violazione da parte dello amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale (Cass. 3925/79, Cass. 6493/85).*

☆☆☆

(Omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fallimento ricorrente assume con il primo motivo di ricorso l'erroneità della decisione impugnata laddove ha ritenuto che la curatela non avesse fornito la prova del nesso di causalità tra l'omessa tenuta delle scritture contabili ed il dissesto della società sostenendo che in tal caso l'onere della prova dovesse ritenersi invertito e che incombesse agli appellati fornire la prova della assenza del nesso di causalità.

(13) È infatti pacifico che perfino l'avvocato sottoposto a sospensione cautelare dall'esercizio della professione sia privo dello *ius postulandi*: Cass., Sezz. Unite, 8 maggio 2008 n. 11213; a maggior ragione se sospeso in via definitiva. Vedasi anche Cass., Sezz. Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; Cass., Sezz. Unite, 8 agosto 2001 n. 10956, ecc.

Con il secondo motivo contesta la ritenuta tardività della domanda in ordine alla perdita del capitale sociale essendo stata la stessa formulata già con l'atto di citazione.

Con il terzo motivo contesta il regime delle spese processuali.

Con ricorso incidentale condizionato S. F., C. P. e L. C. deducono con il primo motivo l'estinzione del processo nei confronti degli eredi L. per mancata notifica dell'appello a tutti gli eredi.

Con il secondo motivo si dolgono del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

Fa. Sa. ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato dolendosi anch'egli del mancato riconoscimento della prescrizione.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art 335 c.p.c.

Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

La Corte d'Appello ha affermato il principio che in tema di risarcimento del danno compete a chi agisce l'onere di provare l'esistenza del danno, il suo ammontare ed il fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto e che tale principio trova applicazione, con particolare riferimento al nesso di causalità, anche per ciò che concerne le azioni di responsabilità proposte nei confronti di amministratori e sindaci per danni causati alla società per irregolare tenuta dei libri contabili.

Ha poi precisato che un'inversione dell'onere probatorio sarebbe in tal caso ammissibile solo qualora una assoluta mancanza delle scritture contabili rendesse impossibile al curatore fornire la prova del nesso di causalità.

Quest'ultima affermazione appare del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto occasione di precisare che la totale mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non intellegibile, è di per sé giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell'art. 2392 cod. civ., vertendosi in tema di violazione da parte dello amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale (Cass. 3925/79, Cass. 6493/85). Anche l'applicazione dei principi in tema di risarcimento appare, peraltro, essere stata effettuata correttamente dal giudice di seconde cure.

La sentenza impugnata ha rilevato, anzitutto, sulla scorta delle risultanze della c.t.u., che nel caso di specie non sussisteva una totale mancanza dei libri sociali perchè alcuni di essi (specificatamente individuati) erano stati tenuti solo a partire da un certa epoca (anni 1983-84), mentre altri erano stati tenuti solo fino al 1984 ed ha ritenuto che tale, sia pure in-

completa documentazione, che aveva determinato l'inattendibilità dei bilanci e dei conto profitti e perdite, non era tuttavia tale da impedire al curatore fallimentare di fornire la prova della esistenza del nesso di causalità tra il comportamento omissivo degli amministratori ed il pregiudizio al patrimonio sociale. Trattasi di una valutazione di merito che, basata sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, appare congruamente e logicamente motivata.

Il fallimento ricorrente non censura in modo adeguato siffatta motivazione.

Il motivo in esame, infatti, si limita ad affermare la erroneità e la contraddittorietà della motivazione sostenendo che la lacunosità della documentazione contabile non permetteva di ricostruire la gestione sociale e che la ritenuta inattendibilità dei bilanci avrebbe dovuto far ritenere che il curatore era nella impossibilità di fornire la prova del nesso di causalità.

Tale censura, oltre ad investire nel merito la decisione impugnata, omette di censurare in modo specifico le argomentazioni della Corte d'Appello in riferimento alla affermazione che i libri contabili acquisiti, sia pure incompleti, erano tuttavia in grado di consentire al curatore di provare il nesso di causalità.

A tal fine, il fallimento ricorrente avrebbe dovuto riportare, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, le eventuali osservazioni alla c.t.u. svolte sul punto nella fase di merito e sottoposte all'attenzione del giudice, per consentire a questa Corte, cui è inibito l'accesso agli atti della fase di merito, di valutare la consistenza della doglianza e l'eventuale carente o inadeguata motivazione sul punto da parte della sentenza.

La mancanza di tutto ciò rende il motivo non scrutinabile in questa sede di legittimità. (*Omissis*)

☆☆☆

L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ  
ESERCITATA DAL CURATORE  
E IL NESSO DI CAUSALITÀ GIURIDICA

Il curatore del fallimento di una società cooperativa a responsabilità limitata chiamava in giudizio avanti al Tribunale di Catania, gli ex amministratori e sindaci chiedendone la solidale condanna, ai sensi degli artt. 2392, 2394, 2407 c.c. e art. 146 L.F. al risarcimento dei danni cagionati nelle rispettive vesti alla società e ai creditori e quantificati nella misura della differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare.

In particolare la curatela fallimentare assumeva che l'impossibilità di controllo dell'operato dell'organo di gestione, a causa della omessa o comunque irregolare tenuta della contabilità e dei libri sociali,

sarebbe stata, di per sé sola, fonte diretta di danno, da liquidarsi presuntivamente nella differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare.

Il Tribunale catanese rigettava la domanda avanzata dal fallimento; decisione che veniva confermata in appello laddove veniva affermato il principio che in tema di risarcimento del danno compete a chi agisce l'onere di provare l'esistenza del danno, il suo ammontare ed il fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto.

La stessa Corte di Appello precisava che un'inversione dell'onere probatorio sarebbe in tal caso ammissibile solo qualora un'assoluta mancanza delle scritture contabili rendesse impossibile al curatore fornire la prova del nesso di causalità.

Tale principio è stato poi interamente recepito dalla pronuncia in commento, la quale tuttavia coglie l'occasione per affermare che il curatore è liberato dall'onere della prova del nesso di causalità esistente tra la condotta e il pregiudizio effettivo subito dalla società solo nel caso in cui si giunga ad accertare una *totale mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non intellegibile*.

La decisione offre dunque lo spunto per esaminare il principio sopra enunciato alla luce delle norme codicistiche dettate sul nesso di causalità e sulla determinazione dei danni nei rapporti tra amministratori e società.

#### 1. *La natura delle azioni del curatore ex 146 L.F.*

La sentenza in commento ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 146 L.F., l'esercizio dell'azione sociale da parte del curatore del fallimento di una società cooperativa contro gli amministratori e i sindaci per i danni causati alla società e ai creditori a seguito della loro condotta negligente.

Quanto alla disciplina applicabile alla fattispecie *de quo*, l'art. 2394-bis c.c., dettato per le Società per azioni, ma applicabile anche alle società cooperative, è stato introdotto dalla riforma del diritto societario, per effetto del D.Lgs. n. 6/2003, e stabilisce che in ipotesi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria, rispettivamente, il curatore del fallimento, il commissario liquidatore ed il commissario straordinario sono legittimati ad esperire nei confronti degli amministratori l'azione sociale di responsabilità, di cui agli artt. 2392-2393 c.c. e l'azione dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c.

Con riferimento, invece, alle Società a responsabilità limitata, dotate di una disciplina autonoma a seguito della predetta novella riformatrice del 2003, si ritiene che entrambe le azioni si trasferiscano al curatore ex artt. 42 e 43 L.F., in virtù di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della riforma societaria che propende per l'applica-

zione analogica dell'art. 2394 c.c. anche alle Società a responsabilità limitata (1).

Peraltro, l'art. 146 L.F. in occasione della riforma delle procedure concorsuali ha adeguato il testo alle nuove norme introdotte dalla riforma del diritto societario, non richiamando più gli artt. 2393 e 2394 c.c., ma attribuendo al curatore la legittimazione ad esercitare le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori, nonché l'azione di responsabilità contro i soci di S.r.l. ex art. 2476, settimo co., c.c.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 146 L.F. cumula i presupposti di entrambe le azioni, tanto che il curatore fallimentare può dedurre la responsabilità degli amministratori con riferimento ai presupposti delle due azioni, sicché i presupposti della prima azione possono diventare i presupposti della seconda, e viceversa (2).

Diverrebbe, dunque, inutile distinguere tra l'inosseranza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale e l'inosservanza dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, essendo comunque il fine dell'azione la reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori sociali.

La dottrina maggioritaria e parte della giurisprudenza sostengono, invece, che l'azione di cui all'art. 146 L.F. sia scindibile, avendo i caratteri di entrambe le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c.

L'azione ex art. 146 L.F. mutuerrebbe, dunque, il regime proprio di ciascuna delle diverse azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. senza alcuna sovrapposizione, proprio sul presupposto del loro assorbimento meramente soggettivo nell'unica figura del curatore (3).

(1) PROTO, *L'azione di responsabilità dei creditori sociali nelle s.r.l.*, *Il fall.* 2005, 692.

(2) Sulla natura inscindibile dell'azione ex art. 146 L.F.: Cass. 6 dicembre 2000 n. 15487, *Società* 2001, 591; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10488, *ivi* 1999, 557; Cass. 28 febbraio 1998 n. 2251, *Il fall.* 1999, 254; Cass. 7 novembre 1997 n. 10937, *ivi* 1998, 697; Cass. 28 novembre 1984 n. 6187, *Il fall.* 1985, 527; Cass. 6 ottobre 1981 n. 5431, *Giur. comm.* 1982, II, 768; Trib. Milano 29 novembre 2003, *Società* 2004, 1006.

(3) Sulla natura scindibile dell'azione ex art. 146 L.F.: BONELLI, *Art. 146, comma 2, l. fall.: l'azione di responsabilità del curatore contro gli amministratori di società per azioni fallite*, *Giur. comm.* 1982, II, 780; JAEGER, *La responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle procedure concorsuali*, *Giur. comm.*, I, 1988, 548; BONSIGNORI, *Il Fallimento delle società*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, Padova, 1988, 971. Per la natura autonoma propendono: Cass. 10 giugno 1981 n. 3755, *Il fall.* 1981, 899; Cass. 16 gennaio 1982 n. 280, *Giur. it.* 1982, I, 1, 744. Si veda per la natura extracontrattuale dell'azione ex art. 146 L.F.: Cass. 22 ottobre 1998 n. 10488, *Società*, n. 5, 1999, 557, con commento di FUNARI. Sulla necessità o meno della prova del nesso di causalità: Cass. 11 novembre 1998 n. 3483, *Giur. it.* 1999, 324; App. Bologna 14 marzo 2000, *Giur. it.* 2000, 1879; Trib. Catania 18 febbraio 1998, *Dir. fall.* 1998, II, 215.



Quanto allo scopo delle predette azioni, esse mirebbero a reintegrare il patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori sociali, nei casi di insufficienza del patrimonio a soddisfare sia le pretese dei creditori, sia quelle della stessa società ad essere reintegrata del danno che il suo patrimonio ha subito per effetto della mala gestione dei suoi amministratori.

L'azione sociale di responsabilità, ex art. 2393 c.c., ha sicuramente natura contrattuale e trova il proprio fondamento nel mandato conferito agli amministratori di amministrare la società.

Il Giudice in questo caso è chiamato ad accertare e valutare il comportamento degli amministratori in base ai principi generali che regolano gli inadempimenti contrattuali e il risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 1218 c.c. e ss., e non potrà sindacarne le scelte gestionali (4).

Ha invece natura extracontrattuale l'azione degli amministratori verso i creditori sociali, ex art. 2394 c.c., la quale trae origine da un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo ad assolvere la sua funzione di garanzia (5).

Quanto al risarcimento del danno, lasciando al successivo paragrafo ogni approfondimento in merito al nesso di causalità, si ritiene che gli illeciti commessi dagli amministratori, sindaci o liquidatori, in ragione dei principi sopra richiamati, per quanto rilevanti, se non sono produttivi di danno, potrebbero non esporre i predetti soggetti alla responsabilità di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c.

Accade spesso che, nell'ambito delle azioni rivolte contro gli ex amministratori e gli organi di controllo, il curatore fallimentare, pur avendo dimostrato la condotta illecita dei predetti soggetti non sia riuscito a quantificare il danno risarcibile, vedendosi respinta la relativa domanda risarcitoria.

In molte decisioni dei Giudici di merito si evincano come il *punctum dolens* delle azioni esercitate contro gli amministratori e sindaci sia la quantificazione dei danni, profilo frequentemente sottovalutato dagli attori, come acutamente evidenziato, ai quali spesso, è più congeniale concentrarsi sui comportamenti illeciti degli amministratori e sindaci che non cimentandosi nella individuazione e determinazione del danno risarcibile, dimenticando che il vero obiettivo dell'azione di responsabilità è la condanna degli organi sociali (6).

A ciò si aggiunga che la recente giurisprudenza ha ormai ripudiato il criterio meccanico e sbrigativo del cosiddetto *deficit* fallimentare sostituendolo con metodo alternativo che giunge, in estrema *ratio*, ad applicare il criterio equitativo.

Con specifico riferimento al caso della mancanza delle scritture contabili si sono formulati diversi orientamenti spesso diametralmente opposti.

Vi è un orientamento aderente al principio espresso nella sentenza in commento, che porta ad attribuire l'intero danno agli amministratori negligenti, considerata l'impossibilità del curatore di determinare in modo specifico il nesso esistente tra le singole violazioni cui siano incorsi gli amministratori e l'ammontare del danno globalmente accertato (7).

Ciò evidentemente a detrimento della corretta applicazione delle norme codicistiche in tema di nesso di causalità e determinazione del danno (8).

Un altro orientamento, invece, richiede la necessità di una prova specifica del nesso causalità tra le dedotte irregolarità contabili ed il pregiudizio patrimoniale lamentato dalla società, quand'anche la contabilità sia omessa o soltanto irregolare (9).

Tale orientamento è stato criticato, poiché applicando detto principio l'inosservanza dell'obbligo di tenuta delle scritture gratificherebbe l'amministratore inadempiente, il quale ne uscirebbe esente da responsabilità.

Ritornando al caso che ci occupa, il curatore del fallimento non aveva ritenuto di dover fornire la prova della esistenza del nesso di causalità tra il comportamento commissivo degli amministratori ed il pregiudizio al patrimonio sociale, in quanto la 'semplice' omissione e/o irregolare tenuta della contabilità avrebbe dovuto comportare l'inversione dell'onere della prova circa l'assenza del nesso di causalità, ponendola a carico dei convenuti inadempienti.

Cosicché la Corte nel confermare la sentenza resa in grado di appello, coglie l'occasione per ribadire un principio che ha trovato ampio accoglimento in giurisprudenza e dottrina ma che, tuttavia, non appare rispettoso dei principi che presiedono la materia della responsabilità, vale a dire l'inversione dell'onere della prova a carico degli amministratori nel caso in cui vi sia una totale mancanza di contabilità sociale, in quanto di per sé giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno.

Il principio affermato dalla Suprema Corte è di importanza fondamentale e costituisce una deroga ai normali criteri di imputazione e liquidazione dei danni agli amministratori.

(4) Cass. 16 gennaio 1982 n. 280, *Giur. it.* 1982, I, 1, 744.

(5) Si veda per la natura extracontrattuale dell'azione ex art. 146 L.F.: Cass. 22 ottobre 1998 n. 10488, *Società*, n. 5, 1999, 557, con commento di FUNARI.

(6) Per la necessaria quantificazione del *quantum debeatur* si veda REDEGHIERI BARONI, *Azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di fatto e prova del danno*, *Società* 2008, 1524.

(7) Sulla necessità o meno della prova del nesso di causalità: Cass. 11 novembre 1998 n. 3483, *Giur. it.* 1999, 324.

(8) App. Bologna 14 marzo 2000, *Giur. it.* 2000, 1879.

(9) Trib. Catania 18 febbraio 1998, *Dir. fall.* 1998, II, 215.

Appare, dunque, opportuno, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità nell'ambito della responsabilità civile, verificare quale sostegno normativo abbia il principio enunciato nella sentenza in commento.

## 2. La causalità giuridica e la prova del danno risarcibile

Il principio della causalità è normativamente sancito nell'art. 1223 c.c., ai sensi del quale viene creata una connessione tra inadempimento o ritardo del debitore e la perdita o il mancato guadagno del creditore che ne scaturisce quale conseguenza immediata e diretta.

Il problema della causalità si pone tanto nell'ambito del diritto penale quanto nel diritto civile, dove lo stesso art. 1223 c.c. esplica la sua efficacia sia in relazione all'inadempimento delle obbligazioni, che nell'illecito extracontrattuale, in virtù dell'espresso rinvio operato dall'art. 2056 c.c. all'art. 1223 c.c.

La giurisprudenza appare per lo più orientata nel senso di accogliere la tesi della cd. regolarità causale. Si è infatti ritenuto, sent. n. 2247/1984, che tutti gli antecedenti senza i quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono essere considerati senza cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima, ovvero in via indiretta e remota, salvo il temperamento di cui al capoverso dell'art. 41 c.p., secondo cui la causa prossima sufficiente da sola a produrre l'evento, esclude il nesso eziologico tra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni.

Poiché il rapporto di causalità tra il fatto illecito o l'inadempimento e l'evento dannoso può essere anche indiretto o mediato, sono risarcibili anche i danni mediati ed indiretti, purché del fatto illecito costituiscano effetti normali, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale.

Nell'ambito del generale concetto di causalità, si è solito distinguere la causalità materiale, modalità con cui si lega la condotta dell'uomo all'evento naturale, dalla causalità giuridica, modalità con cui si lega il fatto al danno.

Nei casi in cui alla condotta dell'uomo non segua un evento naturale, come nei casi di illeciti di pura condotta o in quelli omissivi, avremo solo la causalità giuridica tra il fatto (omissivo o la condotta) e il danno.

Nella fattispecie civile, quindi, la causalità materiale rileva all'interno del fatto commissivo, come legame tra condotta ed evento naturale considerati nel loro insieme, che potrà coesistere con la causalità giuridica deputata a legare fatto e danno.

Non si potrà giungere alla condanna dell'autore dell'illecito se oltre all'*an debeatur* non si sarà accertato il nesso di causalità giuridica tra fatto e pregiudizio, quale conseguenza immediata e diretta.

Peraltro, la chiara dizione normativa dell'art. 1223 c.c. induce a ritenere rilevante solo la causalità giu-

ridica conforme al dettato legislativo, che sancisce il rapporto di consequenzialità e univocità logica tra il fatto illecito e il pregiudizio subito (10).

Di opinione diversa sono altri autori che propendono per la tesi dell'unicità del giudizio sul rapporto di causalità tra fatto dannoso e danno, escludendo che la norma di cui all'art. 1223 c.c., abbia un fondamento causalistico (11).

Il danno connesso all'inadempimento si può riferire come causato dalla condotta del debitore quando costituisce l'effetto normale, ordinario di essa (12).

Non saranno pertanto considerati risarcibili quegli eventi che rappresentano sviluppi eccezionali, al di fuori di qualsiasi logica ordinaria, pur quando rinvengono come antecedente l'inadempimento del debitore, mentre si reputeranno risarcibili i danni mediati ed indiretti ogniqualevolta essi si presentino come ordinario effetto dell'inadempimento, sent. n. 3353/1986, e si pongano come conseguenze prevedibili, secondo il criterio di apprezzamento di una persona di media diligenza, sent. n. 2009/1997.

Dall'esame dell'art. 1223 c.c. si è soliti desumere due direttive, la prima dal carattere descrittivo volto ad indicare il contenuto del risarcimento nella perdita subita e nel mancato guadagno, la seconda a carattere precettivo, costituita dal criterio di limitazione del risarcimento alle conseguenze immediate e dirette (13).

Il requisito della certezza del danno è la prima condizione di effettività del rimedio risarcitorio, per cui il danno deve essere certo nella sua derivazione dalla condotta del debitore e nel suo ammontare.

Evidentemente la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno devono essere dimostrate dal creditore che agisca per il risarcimento, soccorrendo a tal riguardo l'art. 1226 c.c., secondo cui, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare esso viene liquidato dal Giudice con valutazione equitativa o l'art. 2056, co. 2, c.c., se si verte in ambito di responsabilità extracontrattuale.

Tuttavia, affinché il danno possa essere liquidato in via equitativa sarà necessario fornire la prova della sua reale esistenza (14).

(10) Per la distinzione tra la causalità materiale e la causalità giuridica si veda VALCAVI, *Sulla causalità giuridica nella Responsabilità Civile da inadempimento e da illecito*, Riv. dir. civ. 2001, II, 409 e ss.

(11) Per la unicità del giudizio sul rapporto di causalità propendono CARBONE, *Il fatto dannoso nella responsabilità civile*, Napoli, 1969, 324; PATTI, voce *Danno patrimoniale*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., IV ed., vol. v, Torino, UTET, 1989, 90.

(12) Sulla irrisarcibilità dei danni mediati ed indiretti si veda VISINTINI, *L'inadempimento delle obbligazioni*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, vol. IX, Torino, UTET, 1984, 199.

(13) VISINTINI, *Il risarcimento del danno contrattuale*, in EADEM (a cura di), *Trattato della responsabilità civile*, Padova, CEDAM, 2009.

(14) Sui criteri di liquidazione del danno si veda Cass. 30 gennaio 2003 n. 1443, *Mass Giust. civ.* 2003, 23.

Con riferimento al requisito della causalità, l'art. 1223 c.c. ha lo scopo di limitare l'imputazione al debitore di tutte la catena di conseguenza negative scaturiti dall'inadempimento.

Si ritiene che l'art. 1223 c.c. attenga al modello della causalità giuridica, in base al quale si tenta di determinare l'ambito delle conseguenze dannose ricollegabili alla condotta del soggetto, secondo un ragionevole apprezzamento.

Tuttavia, la giurisprudenza in alcune sentenze sembra applicare il modello della causalità materiale, in base al quale l'evento naturale è un prodotto della causa quando sussiste una successione costante senza eccezioni, tra le due classi di fenomeni, sottolineando la necessità, in linea generale di «compiere uno scrutinio caso per caso delle conseguenze patrimoniali imputabili alle singole operazioni poste in essere dall'organo gestorio dopo il verificarsi della causa di scioglimento, al fine di deliberare se si sia trattato di operazioni vietate incidenti negativamente sul patrimonio sociale e nei limiti in cui si sia effettivamente verificata una perdita» (15).

Tuttavia, a differenza di ciò che accade nell'ambito del diritto penale, dove il nesso causale ha una connotazione più naturalistica, nel diritto civile ciò che rileva non è la formulazione di un semplice giudizio di riconducibilità ad un soggetto di un evento fattuale, bensì un giudizio di collegamento tra una condotta ed un pregiudizio economicamente rilevante (il cd. danno-conseguenze lesive). Ecco perché una parte della dottrina ha appellato il nesso di collegamento in esame come causalità giuridica, nozione che, munita dell'attributo citato, si contrappone a quella di causalità naturalistica (16) ma che può coesistere con la causalità materiale o essere la sola presente in caso di illeciti di pura condotta o condotte omissive, in base ad una duplice indagine consequenziale.

Accanto a questa incertezza delle Corti di intendere correttamente la natura del nesso causale, ne è seguita un'applicazione in termini di probabilità, più che di certezza, del criterio di accertamento del nesso causale tra condotta ed evento dannoso, secondo il principio della regolarità causale, applicabile, tanto nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale che in quella di responsabilità contrattuale, laddove spetta comunque al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore.

A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte

che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno; onere che non è diverso da quello incombente in colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale (17).

Quanto al criterio delle conseguenze immediate e dirette, esso è volto a disciplinare il problema del *quantum respondeatur*, ed è estraneo alla disciplina del concorso di cause e all'imputazione dell'evento al suo autore, la quale costituisce la fase antecedente volta stabilire l'*an* della responsabilità.

È chiaro che nell'ambito della responsabilità contrattuale non si pone un problema di ricerca del responsabile, il quale viene agevolmente identificato attraverso l'obbligazione rimasta inadempiente.

Tracciato l'ambito di applicazione della norma, occorre a questo punto verificare se vi sia stata da parte dei Giudici di legittimità un'applicazione delle norme codicistiche in materia di responsabilità conforme ai principi sopra enunciati.

Nell'ambito della responsabilità degli organi gestori e controllori, una volta provate le condotte di *mala gestio*, e dunque l'*an debeatur*, occorre determinare il *quantum debeatur* sofferto dalla società e dai creditori sociali.

Dalla lettura delle numerose sentenze sull'argomento, si evince la difficoltà in cui si trova il curatore del fallimento nel quantificare e individuare il danno concreto subito dalla società e dai creditori, ad esempio, in caso di nuove operazioni a seguito della perdita del capitale sociale o di accertate violazioni di norme in tema di redazione del bilancio e, in generale, di regolare tenuta delle scritture contabili, e quali conseguenze abbiano sortito nel patrimonio sociale.

Accade, quindi, spesso che vengono dimenticate le regole generali in materia di responsabilità e onere probatorio tra le quali spicca il nesso di causalità (giuridica) tra l'azione od omissione e il danno (18).

Né a tal fine potrebbe supplire la consulenza tecnica d'ufficio, la quale non può essere relegata alla ricerca della prova dei fatti allegati a sostegno delle proprie pretese.

È anche vero che nell'ambito della crisi di impresa, dove frequentemente tali azioni vengono esercitate, vi è una oggettiva difficoltà di reperire la documentazione atta a provare le malefatte degli amministratori e, dunque, una difficoltà oggettiva di provare il danno patito, come, ad es., nel caso deciso dai Giudici di legittimità con la sentenza in commento, laddove si ritiene più agevole rifarsi alle presunzioni semplici

(17) Sull'onere della prova nell'accertamento della responsabilità contrattuale si veda Cass. 10 ottobre 2007 n. 21140, *Mass. Giur. it.*; Cass. 18 marzo 2005 n. 5960, *Mass. Giur. it.* 2005.

(18) GUGLIELMUCCI, *Danno per responsabilità di amministratori e sindaci*, *Il fall.* 1996, 1067.

(15) Trib. Milano 18 gennaio 2011 n. 501, *Il fall.* 2011, 588.

(16) GAUDINO, *Comm. Cod. civ.*, diretto da Cendon, IV, Torino, 1999, 132.

e alla valutazione equitativa del danno che provare l'effettivo danno patito in conseguenza degli illeciti commessi, spesso solo formali.

In tali casi, proprio per la difficoltà di determinare il danno utilizzando i documenti amministrativi societari, perché mancanti del tutto o parzialmente, la curatela ha preferito chiedere la liquidazione del risarcimento del danno in ragione del *deficit* fallimentare, in base al quale il danno risarcibile deve essere individuato nell'eccedenza del passivo fallimentare rispetto all'attivo in punto di prova del danno richiedere la condanna dei convenuti.

Tale criterio, tuttavia, viene ormai oggi qualificato come inaccettabile, inadeguato e concettualmente insostenibile in quanto non aderente ai principi dettati dal codice civile in materia di responsabilità civile che impongono di fornire la prova delle conseguenze che derivano dall'altrui comportamento illegittimo.

Si è, infatti, affermato che all'amministratore può essere imputato non ogni effetto patrimoniale dannoso che la società sostenga di aver subito, ma solo quello che si ponga come conseguenza immediata e diretta della violazione degli obblighi incombenti sull'amministratore (19).

Tale criterio di liquidazione del danno è stato altresì criticato poiché non tiene in debita considerazione gli effetti propri del fallimento, e potrebbe portare a conseguenze inique, sia per difetto che per eccesso, stimando il danno effettivamente subito dalla società e dai creditori in base ad elementi di fatto puramente casuali e non strettamente collegati con la gravità dell'inadempimento.

Si pensi al caso della mancata insinuazione al passivo di alcuni creditori o alla falciatura patrimoniale determinata dalle vendite concorsuali o perché lo stesso *deficit* fallimentare non è stato interamente provocato dal comportamento colposo degli amministratori.

E tali considerazioni assumono una certa rilevanza quando si ha a che fare con violazioni prettamente formali come l'irregolare tenuta della contabilità, la quale incide più che sul patrimonio della società, sulla possibilità di ricostruirlo ai fini della determinazione dello stesso pregiudizio (20).

Altri criteri, alternativi a quello che commisura l'entità del risarcimento alla differenza tra l'attivo e il passivo accertati in sede fallimentare, si pongono l'obiettivo di applicare, in maniera più o meno rigorosa, le regole sul nesso di causalità.

Così al fine di valutare e liquidare lo specifico danno prodotto a seguito di nuove operazioni compiute nonostante l'avverarsi di una causa di scioglimento, i Giudici si sono riferiti ora alla differenza tra le passività derivanti dalle nuove operazioni e il prodotto attivo delle stesse, ora alla maggiore perdita sopportata dalla società, raffrontando la perdita alla data di dichiarazione del fallimento rispetto a quella esistente al momento in cui poteva dirsi operante il divieto di nuove operazioni (21) o al danno determinato dalla diminuzione del patrimonio netto subito dalla società (22) o a quello coincidente con il passivo determinato dalla continuazione della gestione in dipendenza di ciascun esercizio sociale (23), sino ad arrivare a quello puramente equitativo (24).

I Giudici, in altri casi, al fine di restare nell'ambito applicativo dell'art. 1223 c.c., hanno ritenuto di poter liquidare il danno nella misura del *deficit* fallimentare facendo applicazione dell'art. 1226 c.c., in base al quale se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal Giudice con valutazione equitativa.

Così è stato affermato che il danno non può essere identificato nella «differenza tra attivo e passivo accertato in sede concorsuale» poiché tale criterio è in contrasto con il principio civilistico che impone di accertare l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta illegittima e il danno; tale criterio, tuttavia, può costituire un parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa, qualora sia stata accertata l'impossibilità di ricostituire i dati con l'analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili al comportamento dei sindaci (o degli amministratori), ma, in tal caso, il Giudice del merito deve indicare le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli riconducibili alla condotta di costoro, nonché, nel caso in cui la condotta illegittima non sia temporalmente vicina all'apertura della procedura concorsuale, la plausibilità logica del ricorso a detto criterio, facendo riferimento alle circostanze del caso concreto (25).

Ciò posto, tuttavia, l'art. 1226 c.c. richiede pur sempre che si fornisca la prova dell'esistenza di un danno e che sia impossibile o estremamente difficile la sua precisa liquidazione (26).

(19) Sull'applicazione dell'art. 1223 c.c. si veda Cass. 23 febbraio 2005 n. 3774, *Società* 2005.

(20) Sui criteri di liquidazione dei danni si veda JAEGER, *La responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle procedure concorsuali: una valutazione critica*, *Il fall.* 1989, 971; BONSIGNORI, *Il Fallimento delle società*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia diretto da Galgano*, Padova, 1988, 971; PANZANI, *Responsabilità degli amministratori: rapporto di causalità fra atto di mala gestio e danno. Lo stato della giurisprudenza*, *Il fall.* 1989, 978.

(21) Sui criteri di determinazione del danno in caso di dissesto della società: MARESCOTTI, *Scioglimento della società e responsabilità per nuove operazioni*, *Società* 1986, 1072; Trib. Milano 10 maggio 2001, *infra*, sez. III.

(22) Trib. Torino 24 dicembre 1994, *Dir. fall.* 1995, II, 857.

(23) Trib. Messina 14 dicembre 1998, *Il fall.* 1999, 227.

(24) Trib. Napoli 4 aprile 2000, *Società* 2000, 1243.

(25) Per la critica al metodo di determinazione del danno in relazione al *deficit* fallimentare si veda Cass. 8 febbraio 2005 n. 2538, *Giur. it.* 2005, II, 1637.

(26) Cass. 18 settembre 2009 n. 20140.



Vi è, in effetti, un concreto pericolo che le eccessive semplificazioni in tema di prova del nesso di causalità, anche in ragione delle giuste istanze di tutela dei creditori, possa far assumere al risarcimento del danno una connotazione sanzionatoria più che di reintegrazione del patrimonio sociale.

In tale contesto si inserisce la sentenza in esame, la quale ha ritenuto corretta la decisione della Corte di Appello laddove ha affermato che in tema di risarcimento del danno compete a chi agisce l'onere di provare l'esistenza del danno, il suo ammontare ed il fatto che esso sia causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, a meno che non manchi del tutto la contabilità sociale, o sia tenuta in modo sommario e non intellegibile, poiché in tal caso la condotta è di per sé giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno.

In virtù di tale principio, dunque, nel caso in cui manchi del tutto la contabilità sociale, o sia tenuta in modo sommario e non intellegibile, vi sarebbe un'inversione dell'onere della prova in deroga ai principi generali in materia di inadempimento contrattuale, dovendo l'amministratore provare la sua estraneità ai fatti e comunque l'inesistenza di qualsiasi danno.

Una più corretta applicazione dei principi, di cui agli artt. 1221, 1223, 1225, 1227 c.c., dovrebbe tuttavia indurre l'interprete a tentare di identificare, nel suo ammontare, ogni singolo danno connesso a ciascun atto illegittimo compiuto dai componenti degli organi amministrativi, procedendo quindi ad una successiva sommatoria dei singoli danni per pervenire alla individuazione del danno globalmente inteso (27).

Solo in caso di impossibilità o di estrema difficoltà di provare l'esistenza di un danno, soccorre al giurista l'art. 1226 c.c. il quale, come detto, consente al Giudice di liquidare in via equitativa il danno sofferto.

La falsa rappresentazione contabile non incide quasi mai, di per sé, sulla situazione patrimoniale della società, ma potrebbe ad es. assumere rilevanza nel caso in cui abbia creato un affidamento nei lettori del bilancio inducendoli ad adottare una certa decisione, rilevatosi poi causativa di danni (28). Cosicché non possono condividersi quelle sentenze che per il solo fatto dell'impossibilità di ricostruire la contabilità della società fallita, pongono a carico degli amministratori, a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra l'attivo ed il passivo accertato in sede fallimentare, senza che sia rispettata la sequenza logica prevista dalle norme sopra citate.

Anche se tali decisioni hanno lo scopo di punire

l'amministratore negligente, affinché questi non si sottragga alle proprie responsabilità semplicemente giovandosi di un proprio grave inadempimento, comunque appaiono incompatibili con i principi giuridici sanciti dai richiamati artt. 1223 e 1226 c.c., i quali non consentono la liquidazione equitativa dei danni se non dopo aver provato l'esistenza di un danno direttamente imputabile alla violazione contestata.

La norma può essere utilmente invocata solo per agevolare la quantificazione di un danno di cui siano già ben certi la produzione ed il nesso causale con la condotta del responsabile; mai, invece, per sopperire, con presunzioni arbitrarie all'esigenza di una corretta identificazione dell'area del danno risarcibile (29).

Non possono dunque ritenersi conformi al dettato codicistico sopra citato quelle decisioni che accollano l'intero danno, determinato ora nel *deficit* fallimentare ora nelle sue varianti, per il solo fatto dell'assenza o della irregolare tenuta delle scritture contabili.

L'attore anche in tali casi non può esimersi nel fornire la prova del nesso di causalità tra condotta e danno e della misura dello stesso, la cui esatta determinazione potrà tutt'al più essere determinata dal giudice in via equitativa solo se sia stato rispettato tutto l'*iter* logico più descritto.

Sicché, ad es., ove accertato, tramite le insinuazioni al passivo o altro, che la società ha acquisito beni o valori, la mancata giustificazione, da parte dell'amministratore, della sorte delle attività acquisite deve fare ritenere che le stesse siano state destinate a scopi extrasociali o, comunque, distratte e il danno sarà calcolato in correlazione ai valori acquisiti e non reperiti.

In definitiva, la valutazione equitativa non implica una *relevatio ad onere probandi* della concreta esistenza del pregiudizio, riguardando il giudizio di equità solo l'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrare la misura del danno (30).

MASSIMO GIULIANO  
Avvocato in Roma

★★★

**Corte di Cassazione** - Sez. III - 21 giugno 2011 n. 13592 - MORELLI *Presidente* - UCCELLA *Relatore* - C. A. (Avv.ti Filippo De Jorio, Angela Ceruti) - CA. MA. (Avv. Pasquale Landolfi).

**Comodato - Estinzione - Richiesta del comodante nel comodato senza determinazione di durata**

(27) Cass. 17 settembre 1997 n. 9252.

(28) Per la critica all'inversione dell'onere della prova in caso di assenza delle scritture contabili si veda RORDORF, *Il risarcimento del danno nell'azione di responsabilità contro gli amministratori*, Società 1993, 617.

(29) RORDORF, *op. cit.*, 617 e ss.

(30) Cass. 18 settembre 2009 n. 20140, *Guida al diritto* 2010, 50, 61; Cass. 17 settembre 1997 n. 9252, *Rep. Foro it.* 1997, voce *Fallimento*, 709; Cass. 11 novembre 1996 n. 9825, *Mass. Giur. it.* 1996.